



UNIONE EUROPEA
Fondo Europeo Agricolo
per lo Sviluppo Rurale



Assessorato Agricoltura



CONSORZIO DI BONIFICA "VELIA"

Località Piano della Rocca, 84060

Prignano Cilento (SA)

Tel. 0974/837206 - Fax. 0974/837154 - Pec: consorziovelia@pec.it - www.consorziovelia.com

PSR CAMPANIA 2014 - 2020 / Tipologia di intervento 4.3.2 - Az. B

Sostegno alla realizzazione di impianti da fonti rinnovabili
per incrementare la copertura del fabbisogno energetico
degli impianti collettivi di irrigazione

PROGRAMMA ENERGIA (F.E.R.)

Fotovoltaico Vasca Prignano

CUP - E13D23000320005

Livello di progettazione

Documento Fattibilità A. P. Fattib. tecnico - economica

Progetto esecutivo

Cod. elaborato

B3

Scala

1:5.000/1:2.000

Data

Marzo 2024

Revisione

1 2 3 4 5 6

Titolo elaborato

Inquadramento urbanistico

(P.d.F.)

**TIPOLOGIA
ELABORATO**

Descrittivo

Grafico

Calcolo

Economico

Sicurezza

Disciplinare/Contrattuale

Altro

Progettista

Velia Ingegneria e Servizi Srl
Ing. Isidoro Silenzio

Supporto specialistico (impianti) **Ing. Salvatore Forte**


Coordinatore Sicurezza (fase di progetto)

Velia Ingegneria e Servizi Srl
Ing. Vito Ciantanni

R.U.P.

Consorzio di Bonifica "Velia"
Arch. Alfredo Loffredo


Riferimenti archivio digitale: 050b/Ve.Ing.




Area di intervento



scala 1:5.000






 **Area di intervento**



scala 1:2.000



COMUNE DI PRIGNANO CILENTO

(prov. Salerno)



REGOLAMENTO EDILIZIO

Approvato con Del. Comunale
Cassazione n. 50 del 20.12.1978 o fallita
con l'Atto di ricorso nel primo grado del 24.12.1978
senza opposizioni o reclami

Salerno, 20.8.1977

INGEGNERE
(Tommaso Garriglia)
dell'Ordine n. 321
di Salerno

richiesto 6-11-78
M. Garriglia

L. 2. 1979

SECRETARIO COMUNALE
(Carmelo Gallo)

V. N. IL SINDACO
(Comm. Comm. (Carlo Carpinelli))

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Carmelo Gallo)

REDAZIONE
n. 21/85 Salerno il 25-3-1979
di controllo di Salerno n.
del 18-3-79 verb. n. 64
Atto il seguente provvedimento
Carmelo Gallo
Il Segretario
C. Gallo

PRIGNANO CILENTO 29 DIC. 1978

M. Garriglia

I N D I C E

- Disposizioni Generali

Capo I - Norme preliminari (Artt. 1-2)

Capo II - Commissione edilizia (Artt. 3-5)

Capo III - Licenza di costruzione (Artt. 6-16)

Capo IV - Autorizzazioni (Artt. 17-18)

Capo V - Esecuzione e controllo delle opere (Artt. 19-21)

II - Disciplina Urbanistica

Capo unico - Criteri per la determinazione degli indici
e dei parametri (Artt. 22-23)

III - Disciplina della fabbricazione

Capo I - Aspetto dei fabbricati ed arredo urbano
(Artt. 24-27)

Capo II - Norme igieniche (Artt. 28-39)

Capo III - Norme relative alle aree scoperte (Artt. 40-41)

Capo IV - Norme di buona costruzione (Artt. 42-43)

Capo V - Uso di suolo, spazio e servizi pubblici
(Artt. 44-45)

Capo VI - Garanzia della pubblica incolumità (Artt. 47-51)

IV - Sanzioni e disposizioni transitorie.

ANALITICO

TITOLO I

Disposizioni generali

C A P O I

Norme preliminari

Art. 1

Contenuto e limiti del regolamento edilizio

Tutte le opere edilizie e di urbanizzazione, già costruite o da costruire nel territorio comunale da parte di chiunque, sono soggette alle norme e alle prescrizioni contenute nel presente regolamento e nelle cartografie e tabelle costituenti lo strumento urbanistico.

Art. 2

Richiamo a disposizioni generali di legge

Disponendô l'art. 871 del Codice Civile che (le regole da osservarsi nelle costruzioni sono stabilite dalla legge speciale e dai regolamenti edilizi comunali), per quanto non specificatamente indicato nel presente regolamento si intendono applicabili le vigenti disposizioni di legge in materia.

C A P O II

Commissione edilizia

Art. 3

Attribuzione della commissione edilizia

La Commissione edilizia da parere al Sindaco:

- a) su tutte le quèstioni di carattere urbanistico ed edilizio riguardanti il territorio comunale;
- b) sui progetti delle opere soggette a concessione di cui all'art. 6;
- c) sui progetti delle opere soggette ad autorizzazione di cui all'art. 17;
- d) in via preliminare sui progetti di massima relativi ad opere di particolare importanza;

e)
f)

L
A
1) da
2) da
3) da
un
4) da
i
5) d
e

voto
lator
ssari

a v
legat

eleg
nsig
usti
memb
o spe

ercep
onsi

- e) su eventuali direttive per l'esecuzione dei lavori;
- f) sul rinnovo delle concessioni edilizie.

Art. 4

Composizione della Commissione Edilizia

La Commissione Edilizia è composta:

A) Membri di diritto:

- 1) dal Sindaco o assessore suo delegato che la presiede;
- 2) dall'Ufficiale Sanitario;
- 3) dal Comandante del Corpo Provinciale dei Vigili del Fuoco o da un suo delegato;

B) Membri eletti dal Consiglio Comunale

- 4) da due tecnici qualificati, di cui uno almeno architetto o ingegnere;
- 5) da n° 2 altre persone, residenti nel Comune, particolarmente esperte dei problemi sociali, urbanistici ed edilizi locali;

Partecipa alle adunanze il tecnico comunale, senza diritto voto con funzioni di relatore. Ove esso non esista, la funzione di relatore è assegnata, volta a volta, dal Presidente ad uno dei Commissari elettivi.

Le funzioni del segretario della Commissione, senza diritto voto, sono disimpegnate dal Segretario Comunale o da altro incaricato del Comune designato dal Sindaco.

I commissari elettivi durano in carica due anni e sono rieleggibili. Sono dichiarati decaduti e sostituiti dallo stesso Consiglio Comunale se assenti per tre riunioni consecutive senza giustificato motivo.

I membri subentrati durano in carica per il residuo periodo di tempo spettante ai Commissari sostituiti.

I componenti residenti fuori del Comune hanno diritto a percepire una indennità con rimborso spese che sarà determinata dal Consiglio Comunale.

Art. 5

Funzionamento della Commissione Edilizia

La commissione si riunisce almeno una volta al mese, su convocazione del Sindaco.

Le adunanze sono valide quando intervengono almeno la metà uno dei commissari.

I pareri saranno resi a maggioranza assoluta di voti.

I componenti della Commissione edilizia non potranno partecipare all'esame o alla discussione dei progetti da essi stessi elaborati, o in cui siano comunque interessati, a meno che non siano invitati per fornire chiarimenti. - Non potranno comunque assistere alla votazione. L'osservanza di tale prescrizione deve essere annotata nel verbale.

Il segretario della commissione edilizia dovrà redigere e controfirmare i verbali delle adunanze insieme con il presidente. -

Il segretario provvederà inoltre ad annotare, in breve il parere espresso dalla Commissione sulle domande esaminate e ad apporre sui relativi disegni di progetto la dicitura (esaminato dalla Commissione edilizia) completata dalla data e dal visto di un Commissario delegato dal presidente.

I processi verbali delle adunanze, infine, devono essere scritti in apposito registro e devono contenere la motivazione, i pareri riportati favorevoli, contrari, astenuti e le eventuali dichiarazioni di voto, del parere dato.

La commissione edilizia, nell'esame dei progetti per i quali viene richiesta la concessione, dovrà preliminarmente verificare e dichiarare se ricorrono o meno gli estremi di una lottizzazione ai sensi della legge urbanistica vigente, tenendo conto delle caratteristiche e del peso degli insediamenti oggetto della richiesta in esame e di altre richieste presentate precedentemente o contemporaneamente.

In caso negativo ^{nel} ~~il~~ parere sarà inclusa la dizione: "Non ricorrono gli estremi di lottizzazione ai sensi dell'art. 28 della Legge urbanistica vigente".

In caso positivo sarà invece inclusa la dizione: "Ricorrono gli estremi di lottizzazione ai sensi dell'art. 28 della Legge urbanistica vigente", e sarà espresso, quindi, parere contrario al rilascio delle singole concessioni. -

C A P O III

Concessioni del Sindaco

Art. 6

Opere soggette a concessione

Le seguenti opere, permanenti, semipermanenti o in precario, sono soggette a concessione del Sindaco:

- a) costruzione, ampliamento, riduzione, restauro, riattamento, modifica, trasformazione strutturale od estetica, demolizione, ricostruzione totale o parziale, sia all'interno che all'esterno, di fabbricati;
- b) costruzione, restauro, modifica, demolizione, ricostruzione muri di cinta, cancellate, recinzioni;
- c) scavi, rinterri e modifiche al suolo pubblico o privato, opere e costruzioni sotterranee, alterazioni degli alberi ornamentali alto fusto;
- d) opere di urbanizzazione primaria (strade residenziali, spazi sosta o di parcheggio, fognature, rete idrica, rete di distribuzione dell'energia elettrica e del gas, pubblica illuminazione, spazi verde attrezzato);
- e) modifiche, restauri, rifacimenti parziali o totali di intonaci, stucature, decorazioni sui prospetti esterni degli edifici, siano essi si affaccini su strade, piazze od aree pubbliche che su aree private;
- f) collocamento, rimozione, modifica di vetrine, tabelle, iscrizioni, corpi illuminanti, monumenti, lapidi, statue o pezzi d'arte posti alla vista del pubblico, chioschi, distributori di carburante e simili;
- g) collocamento o modifica di tende e tettoie aggettanti sullo spazio pubblico o privato.

Art. 7

Lavori eseguibili senza concessione

Non è richiesta la concessione per i seguenti lavori, sem-

che non debbano essere eseguiti in stabili dichiarati, a norma legge, di interesse artistico o storico:

- a) demolizione e costruzione di pavimenti interni;
- b) coloriture e decorazioni interne, o in genere lavori di manutenzione interna, che non comportino variazioni alla disposizione dei locali;
- c) spurgo, sostituzione e restauro di doccioni, fogne interne, pozzetti, fosse settiche o biologiche già esistenti;
- d) impianti di servizi accessori come illuminazione, energia elettrica, telefono, riscaldamento, ventilazione, ascensori, montacarichi ed opere inerenti, salvo l'osservanza delle disposizioni di legge contenute in regolamenti specifici, e solo nel caso che tali impianti non comportino l'esecuzione di opere visibili dall'esterno.

Non è, inoltre, la concessione del sindaco per:

- 1) le opere pubbliche da eseguirsi direttamente da Amministrazioni statali che, comunque, devono depositare presso il Sindaco, dopo le comunicazioni di rito e prima dell'inizio dei lavori, la prova dell'accertamento di cui agli artt. 29 e 31, comma 2 della vigente L.U.
- 2) le opere pubbliche da eseguirsi da parte del Comune, per le quali, tuttavia, deve essere consultata la commissione edilizia;
- 3) le opere e le installazioni per la segnaletica stradale, in applicazione del codice della strada.

Art. 8

Lavori eseguibili d'urgenza

Potranno essere eseguite senza domanda preventiva le sole opere provvisorie di assoluta urgenza indispensabili per evitare imminenti pericoli o danni, fermo restando l'obbligo per il proprietario di darne immediata comunicazione al sindaco e di presentare tempestivamente la domanda di concessione di cui al precedente art. 6.

Art. 9

Domande di concessione

- 5 -

La domanda di concessione per eseguire i lavori di cui ad art. 6, redatta in carta bollata, firmata dal richiedente o un suo rappresentante autorizzato e dal progettista, munita del visto sottoscritto dal proprietario dell'immobile, ove il richiedente non si indentifichi con questo, deve essere indirizzata al Sindaco e consegnata all'Ufficio Comunale preposto al servizio.

La domanda dovranno risultare esplicitamente:

- a) l'impegno di osservare le norme del presente regolamento e le leggi vigenti;
- b) l'elezione di domicilio nel comune da parte del richiedente;
- c) l'impegno di comunicare prima dell'inizio dei lavori il nome del direttore dei lavori, del costruttore e dell'assistente e di denunciare entro gli otto giorni successivi eventuali cambiamenti, a pena, in caso di inadempienza, della decadenza d'ufficio della concessione.- Progettista e direttore dei lavori, nell'ambito delle competenze stabilite dalla legge per le varie categorie professionali, debbono essere iscritti in albi o collegi professionali della Repubblica;

L'ufficio comunale sopradetto, dopo aver controllato che i documenti a corredo sono tutti quelli elencati nella domanda, rilascia al richiedente una ricevuta con indicazione del n° progressivo attribuito alla domanda stessa, desunto dall'apposito registro di iscrizione, e la data di ricevimento.-

Art. 10

Documentazione a corredo delle domande - Progetto e alligati

Per le opere edilizie, a corredo della domanda di cui all'art. 6, - è richiesta la presentazione dei seguenti elaborati in triplice copia - ove la procedura si esaurisca nell'ambito comunale e in cinque copie negli altri casi:

- a) corografia in scala non inferiore a 1:5.000 con stralcio dello strumento urbanistico vigente;
- b) planimetria quotata della località, in scala non inferiore a 1:1.000, estesa per un raggio di almeno m. 40, riportante la precisa ubicazione dell'opera, la larghezza delle strade adiacenti, i

dei proprietari confinanti, le altezze degli edifici circostanti e le distanze rispetto ad essi, gli estremi catastali dell'immobile e lo stato di diritto rispetto a servitù attive e passive;

c) planimetria del lotto in scala non inferiore ad 1:500 con l'indicazione della sistemazione delle aree circostanti, delle opere di giardinaggio, delle recinzioni, delle eventuali aree per parcheggio o rampe di accesso ai locali interrati;

d) i prospetti, le piante di ogni piano e della copertura, con l'indicazione della sovrastruttura (volumi tecnici), ed almeno una sezione verticale quotata in corrispondenza dell'edificio, nella direzione della linea di massima pendenza, riferita ad un determinato punto fisso, per una estensione a monte ed a valle di m. 20, con l'indicazione dell'andamento del terreno prima e dopo la prevista sistemazione; il tutto in scala non inferiore ad 1:100.

Ogni disegno deve essere quotato nelle principali dimensioni e devono cioè essere indicati i lati interni ed esterni delle piante, gli spessori dei muri, le altezze dei singoli piani e quelle totali dell'edificio.

In caso di divergenze tra quote e dimensioni grafiche, faranno fede le quote numeriche.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere particolari strutturali e decorativi in scala maggiore, nonché fotografie, disegni e plastici che siano ritenuti necessari per l'esame dell'opera progettata.

Il progetto dovrà inoltre essere corredato di una relazione con la descrizione delle strutture portanti, dei materiali e colori da impiegare nelle finiture esterne dei fabbricati, dallo schema dettagliato del rifornimento dell'acqua potabile e dello scarico delle acque bianche e nere.

I disegni e gli allegati di progetto, convenientemente piegherati, dovranno avere le dimensioni di cm. 21 x 29,7.

Nei progetti di sistemazione, ampliamento o restauro di fabbricati, saranno indicate in giallo le demolizioni e gli scavi, in rosso le nuove opere.

I progetti di zone verdi attrezzate, di monumenti, di elementi decorativi o reclamistici, dovranno illustrarne l'ambientamento

essere redatti, per quanto possibile, in analogia a quelli edi-

Le prescrizioni di cui sopra valgono anche per le domande concessioni concernenti varianti di progetti già approvati.

Resta fermo, però, che con le determinazioni del Sindaco progetti di variante non si modificano in alcun modo i termini validità e gli estremi di decadenza previsti per il progetto or-

ario.- Per la richieste avanzate in corso d'opera, qualora entro trenta giorni dalla data di presentazione del progetto il Sindaco adotti alcuna determinazione, il progetto originario conserva propria validità ed efficacia ad ogni conseguente effetto e la presa dei relativi lavori lasciati in sospeso equivale ad esplici rinuncia alla variante proposta.-

Art. 11

Istruttoria preliminare dei progetti

Le domande di concessione vengono esaminate secondo l'or-

ne di presentazione. Durante l'iter, potranno essere richiesti per iscritto una tantum eventuali elaborati o documenti integrativi.

La presentazione della suddetta documentazione comporta l'attribuzio-

di nuovo numero e data alla domanda di concessione edilizia.- Da tale data decorreranno i nuovi termini per il rilascio della concessione.- Scaduti i termini in parola senza che il Sindaco abbia adottato le proprie determinazioni, il silenzio va inteso co-

rifiuto al rilascio della concessione, né possono essere inizia-

ti i lavori.

Art. 12

Concessione

Il Sindaco, sentito il parere della Commissione edilizia, dichiara approvato o respinto il progetto, dandone comunicazione al interessato nei termini di legge e motivando l'eventuale diniego.

Per i progetti approvati autorizza l'esecuzione, condizionata con l'osservanza o non di speciali modalità, mediante il rilascio della concessione, alla quale deve essere alligata una copia dei disegni di progetto debitamente vistati.-

L'eventuale dissensa del Sindaco dal parere della Commissione Edilizia deve essere motivato.- Nel caso in cui il dissenso dia luogo al rilascio di concessione, nella concessione stessa dovrà essere annotato il parere difforme della Commissione Edilizia.-

A precisazione dell'art. 11 della Legge N° 10 del 28 gennaio 1977 il contributo di urbanizzazione è dovuto in occasione del rilascio della concessione e va corrisposto non oltre la consegna di essa all'interessato.-

Copia della concessione deve essere inviata alle autorità competenti per territorio e per materia; sarà pubblicata secondo le disposizioni vigenti e chiunque potrà prenderne visione presso gli uffici comunali.-

Un progetto respinto potrà essere ripresentato solo nel caso di varianti che giustificano un nuovo esame.-

Il Sindaco ha facoltà, poiché il Comune è sprovvisto di Ufficio legale e tecnico, di chiedere, a spese del Comune stesso, parere a tecnici o legali, di sperimentata competenza, sul diritto o meno di poter concedere la concessione.-

Art. 13

Titolarità e variazione della Concessione

La concessione edilizia è sempre concessa con riserva dei diritti di terzi ed è condizionata alla piena osservanza di tutte le norme legislative e regolamentari che disciplinano l'attività edilizia.-

La Concessione è nominativa.-

In caso di trasferimento dell'immobile, l'acquirente, gli eredi o gli aventi causa devono chiedere la variazione dell'intestazione al Comune che provvederà a rilasciare una nuova concessione in sostituzione dell'altra, che verrà dichiarata espressamente revocata.-

Art. 14

Durata, decadenza e revoca della concessione.

La concessione edilizia ha la durata di un anno, e si intende decaduta quando, ad un anno dal rilascio, le opere a cui si riferisce risultino non iniziate o sospese da più di 180 giorni.-

Prima della scadenza del termine suddetto potrà essere richiesto, una tantum, il rinnovo della licenza che il sindaco, sentita la Commissione Edilizia, potrà concedere anche senza il rinnovo della documentazione prescritta per il rilascio.-

La concessione decade:

- 1) quando risulti che il direttore dei lavori indicato non abbia assunto l'effettiva direzione, l'abbia abbandonata, o sia stato sostituito senza che ne sia stata data, nei termini, la prescritta comunicazione al Comune;
- 2) quando l'autorizzazione risulti ottenuta in base a disegni di progetto alterati, non rispondenti al vero o non riflettenti lo effettivo stato di fatto esistente all'atto dell'inizio della costruzione;
- 3) quando il titolare della concessione contravvenga a disposizioni generali o speciali di legge o di regolamento, p alle condizioni inserite nella concessione, o esegua varianti al progetto approvato senza averne ottenuta nuova concessione.

Le opere cui si riferisce la concessione debbono comunque essere ultimate entro tre anni dal loro inizio.-

Art. 15

Deroghe

Nei casi e nei modi previsti dalle leggi vigenti e previa deliberazione del Consiglio comunale, il Sindaco, sentita la Commissione edilizia, può concedere concessioni in deroga a norme del presente regolamento e del vigente strumento urbanistico.

Non sono derogabili le norme relative ai rapporti di copertura e agli indici volumetrici.-

Art. 16

Il proprietario titolare della concessione, il progettista, il direttore dei lavori, il titolare dell'impresa costruttrice, sono tutti responsabili, nei limiti delle leggi vigenti, e ciascuno per la parte di sua competenza, dell'osservanza delle norme generali di legge o di regolamenti e delle modalità esecutive prescritte nella concessione.-

C A P O IV

Autorizzazioni

Art. 17

Attività soggette ad autorizzazione

Sono soggette ad autorizzazione, secondo le leggi e disposizioni vigenti:

- 1) le lottizzazioni di terreno a scopo edilizio previo nulla osta delle competenti autorità;
- 2) i cambiamenti di destinazione d'uso, nei limiti consentiti, per ogni tipo edilizio, dallo strumento urbanistico vigente;
- 3) i depositi su aree scoperte;
- 4) le occupazioni di suolo pubblico.

Art. 18

Lottizzazioni

La domanda di autorizzazione, firmata da tutti i proprietari interessati o dai loro rappresentanti autorizzati, deve essere presentata al sindaco con il progetto di lottizzazione delle aree che si intendono utilizzare a scopo edilizio.-

Il progetto, che dovrà essere redatto da ingegneri ed architetti iscritti ai relativi albi professionali, è composto di:

- a) estratto autentico di mappa ed eventuale tipo di frazionamento - rilasciato in data non anteriore a sei mesi - con tutte le indicazioni atte all'individuazione della località;
- b) planimetria dello stato di fatto, in rapporto non inferiore a 1:1000 con indicazione delle proprietà confinanti, altimetria ge-

gerale con eguidistanza di un metro e quote planimetriche del terreno e dei fabbricati esistenti, alberature, manufatti, impianti particolari quali canali, linee elettriche, gasdotti, ecc., e con tutti i dati atti a rappresentare lo stato di fatto della zona;

c) mappa della zona nel rapporto almeno di 1:5.000 con la localizzazione dell'insediamento nello strumento urbanistico vigente, con l'indicazione delle infrastrutture e dei servizi esistenti o programmati;

d) planimetria generale dell'intero territorio oggetto del piano di insediamento nel rapporto di almeno 1:1000 indicante:

- 1) la rete viaria automobilistica e pedonale con assistradali, raggi di curvatura, dettaglio dei cigli, dei marciapiedi, delle pavimentazioni, delle illuminazioni stradali, delle recinzioni ed illuminazioni dei lotti e simili;
- 2) la delimitazione delle aree destinate allo sport ed allo svago;
- 3) la delimitazione delle aree destinate ai servizi ed al verde pubblico;
- 4) la posizione di tutti gli edifici pubblici e privati con le relative altezze e l'indicazione delle loro destinazioni;

e) almeno tre profili generali, di cui due perpendicolari fra loro, nel rapporto di almeno 1:500;

f) almeno due sezioni generali lungo i percorsi principali nel rapporto almeno 1:500;

g) planimetria generale nel rapporto almeno 1:1000 degli impianti tecnologici (rete elettrica, idrica e fognante) previsti a servizio della lottizzazione, con il loro dimensionamento;

h) una relazione generale dettagliata illustrante, per tutto il piano di lottizzazione:

- 1) l'impostazione urbanistica del progetto con la dimostrazione del rispetto dei limiti e dei rapporti stabiliti dalle presenti norme e dallo strumento urbanistico vigente;
- 2) i dati tecnici con particolare riferimento agli impianti tecnologici e ai sistemi costruttivi;
- 3) le soluzioni architettoniche con particolare riferimento ai materiali di finimento e alle coperture;

Le particolari norme tecniche di realizzazione degli interventi edilizi, con precisazione dei distacchi dai fabbricati, dal confine stradale e dai confini interni, dell'indice di fabbricabilità, delle altezze massime, delle dimensioni degli accessori, se consentite, dei particolari obblighi di esecuzione da parte di privati, di recinzioni, illuminazioni, sistemazioni esterne e simili, e di quante altre misure si ritenga opportuno adottare. Le prescrizioni previste dalle norme tecniche di cui sopra costituiscono i limiti inderogabili per i vari tipi di intervento.

1) lo schema della convenzione che dovrà essere stipulata tra il Comune ed i proprietari e della quale formeranno parte integrante tutti gli elaborati precedenti.

Sul progetto di lottizzazione deve essere sentita la Commissione edilizia.

La convenzione deve essere approvata dal Consiglio Comunale nei modi e forme di legge.- L'autorizzazione è rilasciata dal Sindaco, dopo ottenuto il nulla osta dall'Autorità Regionale competente e dopo la registrazione della convenzione a cura del proprietario.

Nel caso di lottizzazioni convenzionate con previsioni planovolumetriche; restando fermo ed inderogabile l'indice di fabbricabilità territoriale, possono essere prese in considerazione altezze edilizie differenti da quelle previste nella normativa di zona, sempre che siano giustificate da esigenze di composizione architettonica e di inserimento nell'ambiente.-

In conformità a quanto previsto dalle leggi vigenti il Sindaco può invitare i proprietari delle aree di una determinata zona a presentare un piano di lottizzazione e, ove i proprietari non aderiscano, può ordinare la redazione di ufficio.-

C A P O V

Esecuzione e controllo delle opere

Art. 19

Inizio dei lavori

dovranno attenersi agli allineamenti e ai capisaldi altimetrici che, entro 15 giorni dalla richiesta, saranno indicati e fissati dal tecnico comunale prima dell'inizio della costruzione, in apposito verbale che dovrà essere redatto in doppio esemplare firmato, ciascuno, dalla due parti.

In tale verbale dovrà risultare la quota della fognatura pubblica nel punto di allaccio relativo.-

Art. 20,

Controllo sull'esecuzione dei lavori e vigilanza delle costruzioni.

La corrispondenza della modalità di esecuzione dei lavori autorizzati dalle norme dettate dalle leggi vigenti e dal presente regolamento edilizio, o a quelle indicate nell'autorizzazione a costruire, nonché ai disegni di progetto in base a cui fu rilasciata concessione, sarà assicurata dal controllo esercitato dal Comune a mezzo dei suoi funzionari ed agenti.

A tal uopo la concessione e i disegni alligati, o loro copia conforme, dovranno essere costantemente tenuti a disposizione dei suddetti funzionari sul luogo della costruzione e fino a che l'opera non sia ultimata.-

Nell'eventualità di interruzione dei lavori per qualsiasi causa, il proprietario dovrà darne avviso, entro le 48 ore successive, al sindaco, il quale, sentito il tecnico comunale, disporrà i provvedimenti necessari per assicurare, durante l'interruzione stessa, la pubblica incolumità, l'igiene e il decoro, dandone comunicazione scritta all'interessato.-

Tali provvedimenti dovranno essere attuati a cura e spese dell'intestatario della concessione.-

Il titolare della concessione ed il costruttore sono obbligati a permettere l'ispezione dei cantieri da parte di funzionari ed agenti comunali, a conservare presso i cantieri stessi un foglio di controllo (contenente annotazioni periodiche dei predetti agenti circa lo stato di avanzamento delle opere e le imperfezioni o inosservanze riscontrate), a comunicare determinati fatti interessanti la pubblica incolumità o l'igiene (rinvenimento di gallerie, di fogne, di canalizzazioni ecc.).=

comune la denuncia di ultimazione dei lavori, chiedendo la visita tecnico comunale e dell'ufficiale sanitario per il rilascio della licenza di abitabilità o di agibilità.

Il sindaco discerà il giorno e l'ora della visita entro i 20 giorni successivi alla data della domanda e ne darà comunicazione scritta al titolare della concessione, al direttore dei lavori e all'assuntore che hanno diritto di intervenire o farsi rappresentare.

Constatata l'osservanza di tutte le norme igieniche ed edilizie e particolarmente di quelle contenute nel presente regolamento, nelle leggi sanitarie e nella concessione, il sindaco rilascerà la dichiarazione di abitabilità o agibilità, che avrà efficacia dopo sei mesi dalla data di ultimazione dei lavori.

Eventuali riduzioni di tale termine possono essere disposte su parere dell'ufficiale sanitario previa misurazione del grado di umidità, o quando siano stati usati sistemi costruttivi che non comportino pericolo in cantiere di malte o conglomerati.

TITOLO II

Disciplina urbanistica

CAPO UNICO

Regolamenti per la determinazione degli indici e dei parametri.

Art. 22

Indici e parametri

L'utilizzazione delle aree, ai fini dell'edificazione consentita dallo strumento urbanistico, anche in relazione alle destinazioni d'uso, è regolata dagli indici e dai parametri definiti nell'art. 23, riferiti ai tipi edilizi descritti nello strumento urbanistico stesso.

Art. 23

Definizione degli indici e dei parametri

1. **Indice di fabbricabilità territoriale.** È il rapporto C/mq fra il volume, come definito al seguente n. 11, realizzabile in una zona ^{che} lo strumento urbanistico vigente destina ad insediamento abitativo o produttivo, e la superficie della zona stessa.

Si applica soltanto in sede di attuazione dello strumento urbanistico, nell'ambito degli insediamenti unitari ad esso definiti.

do le due linee suddette non siano orizzontali si considera la
posta in elementi quadrangolari e triangolari, o mistilinei, e
in tal caso si considera la media delle altezze; la maggiore di tali
altezze di ciascuno degli elementi di cui sopra, non potrà però superare
di due metri, l'altezza massima consentita. L'altezza di una
torre di ritiro è misurata dalla linea di terra ideale che si ottiene col
tracciare due punti nei quali il piano della parete incontra il perimetro
dell'edificio in corrispondenza del piano stradale o di sistemazio
ne, o, in mancanza, il piano di raccordo fra le due strade o siste
me più vicine.

Volume. È quello del manufatto edilizio o dei manufatti edilizi ^{o che}
emergono dal terreno sistemato secondo il progetto approvato, con
esclusione dei volumi porticati se destinati ad uso collettivo. È compre
so il volume relativo al parcheggio obbligatorio ai sensi delle leg
gi, se coperto.

Numero dei piani. Dove esiste questo parametro si intende il nu
mero di piani fuori terra, compreso l'eventuale piano in ritiro ed il se
condo piano, se abitabile ai sensi del seguente art. 34.

14. Distacco fra gli edifici. È la distanza minima fra le pro
iezioni verticali dei fabbricati, misurata nei punti di massima sporgenza.
È stabilito in rapporto all'altezza degli edifici, ed è fissato al
minimo assoluto.

Le norme relative ai distacchi fra gli edifici si applicano anche
agli spazi interni di un medesimo edificio non prospicienti spazi interni.

15. 16. Distacco dai confini. È la distanza fra la proiezione del
edificio, misurata nei punti di massima sporgenza, e la linea di confine.
È stabilito in rapporto all'altezza degli edifici, ed è fissato al
minimo assoluto.

17. Accessori. Dove consentiti saranno ad un solo piano, ed adibiti
allo stesso uso dell'edificio principale.

La cubatura degli accessori sarà conteggiata ai fini del volume mas
simo ammissibile e non dovrà superare la percentuale - in rapporto al pre
visto volume - stabilita nella tabella dei tipi edilizi.

art.

- 16 -

3. 4. 5. Attrezzature. Le aree per l'istruzione, le attrezzature per il verde comune, gli spazi pubblici attrezzati e i parcheggi pubblici non possono essere riservati in sede di attuazione dello strumento urbanistico all'ambito degli insediamenti unitari da esso previsti.

6. Destinazioni d'uso. Per ogni zona sono stabilite, dallo strumento urbanistico, una o più destinazioni d'uso specifiche. Non possono essere consentite altre destinazioni.

7. Indice di fabbricabilità fondiaria. E' il rapporto (mq/mq) fra l'area realizzabile e l'area da edificare, escluse le sedi viarie, annessi privati o da cedere al Comune.

8. Superficie minima del lotto. Dove è stabilito questo parametro, la superficie per superficie del lotto quella di cui all'indice di fabbricabilità fondiaria.

9. Indice di copertura. E' il rapporto tra la superficie copribile e la superficie del lotto. Deve essere misurato considerando per superficie copribile quella di cui all'indice di fabbricabilità fondiaria, e per superficie del lotto quella di cui all'indice di fabbricabilità fondiaria, e per superficie copribile la proiezione sul terreno della superficie lorda del lotto di maggiore estensione, con esclusione dei soli aggetti costituiti da balconi e da pensiline.

10. Altezza. L'altezza delle pareti di un edificio non può superare i limiti fissati per le singole zone dallo strumento urbanistico o dalle regolari norme vigenti, ad eccezione dei soli volumi tecnici, purché contenuti nei limiti strettamente indispensabili e costituiscano un'opera di attuazione architettonicamente compiuta. Si intende per parete esterna la superficie esterna con inclinazione superiore al 100%. L'altezza di una parete esterna è la distanza verticale misurata dalla linea di terra (definita dal piano stradale o di sistemazione esterna dell'edificio) alla linea di copertura (definita dal coronamento del parapetto pieno del tetto di copertura, o, in mancanza, dal piano del medesimo terrazzo; per gli edifici coperti a tetto, dalla linea di gronda del tetto, o, se la pendenza è superiore al 35%, dai due terzi della proiezione verticale del tetto).

18. Lunghezza massima dei prospetti. E' la più lunga delle proiezioni di un prospetto continuo, anche se a pianta spezzata o mistilinea.

19. Spazi interni agli edifici. Si intendono per spazi interni le aree coperte circondate da edifici per una lunghezza superiore ai $\frac{3}{4}$ del perimetro.

Sono classificati nei seguenti tipi:

a) Ampio cortile. Si intende per ampio cortile uno spazio interno nel quale la normale minima libera davanti ad ogni finestra è superiore a metà l'altezza della parete antistante, con un minimo assoluto di m. 4,00.

b) Patio. Si intende per patio lo spazio interno di un edificio ad un piano, o all'ultimo piano di un edificio a più piani, con pareti non inferiori a m. 6,00, e pareti circostanti di altezza non superiore a m. 4,00.

c) Cortile. Si intende per cortile uno spazio interno nel quale la normale minima libera davanti ad ogni finestra è superiore a m. 8,00 e la superficie del pavimento superiore a $\frac{1}{5}$ di quella delle pareti che la circondano.

d) Chiostrina. Si intende per chiostrina uno spazio interno di superficie minima superiore a $\frac{1}{8}$ di quella delle pareti circostanti, le quali abbiano altezza superiore a m. 20,00 e con una normale minima davanti ad ogni finestra non inferiore a m. 3,00.

20. Indice di piantumazione. Indica il numero di piante d'alto fusto per ettaro (n/ha) prescritto per ogni ettaro nelle singole zone, con l'eventuale specificazione delle essenze.

TITOLO III

Disciplina della fabbricazione

CAPO I

Aspetto dei fabbricati ed arredo urbano

Art. 24

facoltà della Commissione edilizia di richiedere - in sede di es-
getti di edifici di particolare importanza, oppure di interesse
paesistico - i campioni delle tinte o dei rivestimenti.
In ogni caso è obbligatorio il tempestivo deposito in cantiere dei
campioni delle tinte e dei rivestimenti, onde consentire alle autorità di
verificare la rispondenza di tali elementi alle indicazioni
del progetto approvato e nella licenza di costruzione.

Art. 25

Aspetto e manutenzione degli edifici

Gli edifici sia pubblici che privati, e le eventuali aree a servi-
zi stessi, devono essere progettati, eseguiti e mantenuti in ogni
parte, compresa la copertura, in modo da assicurare l'estetica e il
bell'ambiente.

Nelle nuove costruzioni o nella modificazione di edifici esistenti,
le pareti esterne prospettanti su spazi pubblici e privati, anche se
all'edificio, e tutte le opere ad esse attinenti (finestre, para-
petti, ecc.) devono essere realizzate con materiali e cura di dettagli ta-
li da garantire la buona conservazione delle stesse nel tempo.

Nelle pareti esterne, come sopra definite, è vietato sistemare tu-
berie, carichi, canne di ventilazione e canalizzazioni in genere, a meno
che il progetto non preveda una loro sistemazione che si inserisca armoni-
camente e funzionalmente nelle pareti con preciso carattere architettonico.
Le tubazioni del gas, telefoniche ed elettriche non devono essere
collocate sulle pareti esterne se non in appositi incassi, tali da consentire
una soluzione architettonica.

Ogni proprietario ha l'obbligo di mantenere ogni parte del proprio
edificio in stato di normale conservazione, in relazione al decoro e alla
salute dell'ambiente.

Ogni proprietario ha l'obbligo di eseguire i lavori di riparazione,
intonacatura e ricoloritura delle facciate e delle recinzioni.
Quando le fronti di un fabbricato sono andecorose, il sindaco, sen-

missione edilizia, ordina al proprietario di eseguire i necessari lavori, cui al precedente comma entro un termine non superiore a sei mesi, il cui corso il quale i lavori sono eseguiti d'ufficio. Il recupero delle spese relative si applicano le disposizioni di cui all'articolo 25.

Art. 26

Aggetti e sporgenze

Nei fabbricati e sui muri fronteggianti il suolo pubblico o di uso comune sono vietati:

1. Aggetti e sporgenze superiori a cm. 5 fino all'altezza di m. 2,20 dal piano del marciapiede, e aggetti superiori a cm. 20 fino alla quota massima per i balconi;

2. Porte, gelosie e persiane che si aprono all'esterno ad un'altezza superiore a m. 2,20 dal piano stradale, se la strada è fornita di marciapiede, o a m. 2,50 se la strada ne è priva.

3. Balconi in aggetto e le pensiline sulle strade pubbliche o private, ammessi solamente quando dette strade abbiano una larghezza non inferiore a m. 8,00, o a m. 6,00 se la fabbricazione è consentita su un solo lato della strada.

4. Aggetti, in ogni suo punto, non può essere ad altezza inferiore a m. 4,50 dal piano di marciapiede, o a m. 4,50 dal piano stradale, se non esiste marciapiede di larghezza superiore a quella dell'aggetto.

5. Le altezze vanno misurate in corrispondenza del punto più basso dell'aggetto.

6. I balconi non debbono sporgere dal filo del fabbricato più del doppio della larghezza della strada o del distacco.

7. I balconi totalmente chiusi (bow-windows), o con alcuni lati chiusi, sono ammessi soltanto nelle costruzioni arretrate dal filo stradale o presso i prospetti su spazi pubblici di larghezza non inferiore a m. 12,00, e sono ammessi anche alle stesse limitazioni previste per i balconi aperti.

8. I balconi chiusi non sono ammessi ad una distanza inferiore dal con-

laterale più vicino di almeno m. 3,00. Se la superficie frontale di
opera $1/3$ della superficie della facciata, le distanze dal confine
o computate dal filo esterno del corpo aggettante.
Dove lo strumento urbanistico vigente limiti la superficie dei bal
l'eventuale superficie eccedente il limite suddetto si conteggia co
perficie coperta.

Art. 27

Arredo urbano

L'esposizione anche provvisoria al pubblico di mostre, vetrine, ba
ne, insegne, emblemi commerciali e professionali, iscrizioni, pitture,
grafie, cartelli pubblicitari, ecc., è subordinata in tutto il terri-
o a licenza da parte del sindaco.

Gli interessati dovranno farne domanda presentando un disegno fir-
da cui risulti definita l'opera che si vuole realizzare, con la pre-
azione, anche attraverso opportuni dettagli, dei materiali e colori da
egare, nonché di ogni particolare costruttivo. Dovrà inoltre essere di-
trato, attraverso schizzi prospettici o fotomontaggi, l'inserimento del
opera nell'ambiente architettonico o paesistico.

E' tassativamente vietata ogni opera o iscrizione che nuoccia al de
o dell'ambiente, turbi l'estetica, alteri elementi architettonici o lizio
la visuale di sfondi architettonici o paesistici, o il diritto di ve
a dei vicini.

L'installazione dovrà essere fatta, in ogni caso, in modo da perme
e la massima facilità di pulizia e manutenzione.

In caso di riparazione o modifiche di marciapiedi o del piano stro de
e che richiedano la temporanea rimozione di mostre, vetrine od altri
ti occupanti il suolo o lo spazio pubblico, gli interessati sono obbl
ti ad eseguire la rimozione e la ricollocazione in situ, con le modifi
e resesi necessarie, a tutte loro spese e responsabilità.

Ove non ottemperino il sindaco potrà ordinare la rimozione d'uffi
a loro spese.

agli edifici è imposta la servitù di apposizione dei numeri civici
targhe o tabelle indicanti il nome delle vie o delle piazze.
L'apposizione e la conservazione dei numeri civici e delle targhe
sono, a norma di legge, a carico del Comune.

I proprietari dei fabbricati su cui sono apposti numeri civici o
sono tenuti al loro ripristino quando siano distrutti o danneggiati
fatti ad essi imputabili.

Il proprietario è tenuto a riprodurre il numero civico in modo ben
visibile sulle mostre o tabelle applicate alle porte quando queste occupino
parzialmente la parte della parete all'uopo destinata.

Negli edifici sulla cui copertura siano installate o debbano instal-
larsi più antenne radio o televisive, il sindaco ha la facoltà di prescri-
vere un'unica antenna centralizzata.

La concessione dell'autorizzazione delle opere di cui ai commi pre-
cedenti nelle zone demaniali o soggette a particolari vincoli sarà rila-
sciata previa intesa con le autorità competenti, ai sensi delle norme vi-

Quando non nuocciano al libero transito o non impediscano la visua-
lizzazione del danno dei vicini il sindaco può autorizzare, dietro pagamento della
particolare taxa e con l'osservanza delle condizioni che riterrà opportune
per caso, l'apposizione a porte e finestre di tende aggettanti sullo
spazio pubblico.

Le tende, le loro appendici ed i loro meccanismi non possono esse-
re situati ad altezza inferiore a m. 2,20 dal marciapiede. Sono vietate le
pendici verticali anche in tele o in frangia che scendano al disotto di
2,20 dal suolo, salvo casi speciali in cui una minore altezza, a giudi-
zio del tecnico comunale, non nuoccia al decoro della località né alla li-
bertà di transito e visuale.

Tutto quanto costituisca o completi la decorazione architettonica
dei fabbricati, i frammenti antichi, le lapidi, gli stemmi, le mostre, i
relievi e qualsiasi altra opera di carattere ornamentale o che abbia for-
me d'ufficio o interesse storico non potrà essere asportato, spostato o comunque mo-
dificato senza la preventiva autorizzazione del Comune e, nei casi previsti
dalle disposizioni vigenti, della Soprintendenza ai monumenti.

Nel caso di demolizione o trasformazione di immobili, il sindaco prescrive che gli oggetti su menzionati, anche se di proprietà privata, siano convenientemente collocati nel nuovo edificio o in luoghi simili o conservati in raccolte aperte al pubblico, o effettuare tutti i lavori o calchi che ritenga opportuno nell'interesse della cultura pubblica.

CAPO II

Norme igieniche

Art. 28

Spazi interni agli edifici

Negli spazi interni definiti dall'art. 23/19 come (ampio cortile) (patio) possono affacciare ambienti di qualunque destinazione; nell'ampio cortile possono esservi costruzioni ad un piano per attrezzature di pertinenza degli edifici.

Negli spazi interni definiti dall'art. 23/19 come (cortile) possono affacciare disimpegni verticali e orizzontali, depositi, locali igienici e cucine, con esclusione degli ambienti per abitazione, ufficio, laboratorio, insegnamento, ricreazione, cura.

Non sono consentite nei cortili costruzioni parziali, ma solo la totale copertura ove siano rispettati i limiti di densità fondiaria e di volumi prescritti. L'uso di parcheggio coperto o autorimessa in cortile è consentito ove intervenga il nulla osta dell'autorità sanitaria e dei vigili del fuoco. Non sono consentiti muri di recinzione di zone del cortile, se non completamente traforati o translucidi, e per l'altezza del solo piano terreno.

Negli spazi interni definiti dall'art. 23/19 come (chiostrine) possono affacciare soltanto disimpegni verticali o orizzontali e locali igienici. Nelle chiostrine non vi possono essere né sporgenze, né rientranze. Tutti gli spazi interni devono essere accessibili da locali di uso comune. Salvo che nelle chiostrine, sono ammesse parziali sistemazioni a giardino; tutte le rimanenti superfici dovranno essere regolarmente pavi-

assicurando in ogni caso lo smaltimento delle acque mediante op-
pendenze e fognoli sifonati.

Art. 29

Uso dei distacchi tra fabbricati

I distacchi esistenti tra fabbricati possono essere utilizzati sol-
per giardini, parcheggi o rampe di accesso a parcheggi. In ogni ca-
ve essere prevista una efficiente protezione dell'edificio dall'umi-
del terreno ed un adeguato smaltimento delle acque.

Art. 30

Convogliamento acque luride

Non è consentita la costruzione di pozzi neri od impianti di fogne
enti. Nella richiesta di licenza di costruzione, o di autorizzazione
ttizzare aree a scopo edilizio, debbono essere proposti sistemi di con-
iamento con totale o parziale depurazione delle acque luride, ove la
atura non esista o non possa raccogliere i liquami non depurati a cau-
di insufficiente sezione oppure di difficoltà di smaltimento. Sono con-
titi i sistemi di convogliamento e depurazione costituiti da elementi
fabbricati, previo parere dell'ufficiale sanitario. Non sono ammissibi-
i sistemi di convogliamento e depurazione di fattura artigianale, co-
uiti in loco.

Art. 31

Scale

Ogni rampa di scala dovrà avere una larghezza utile non inferiore
un cm. per ogni 300 mq. di superficie lorda servita, con un minimo di
cm. per le scale che servano più di una unità immobiliare, salvo che
me specifiche richiedano dimensioni maggiori.

L'ambiente delle scale deve essere illuminato e ventilato dallo

esterno; le scale che servono edifici con due soli piani fuoriterra possono essere illuminate artificialmente ed aerate con dispositivi meccanici.

Art. 32

Forni, focolai, camini, condotti di calore, canne fumarie

Il nulla osta dei vigili del fuoco è indispensabile per la concessione della dichiarazione di abitabilità o di agibilità di cui all'art. 21 del presente regolamento ogni qualvolta un edificio contenga impianti di tipo artigianale od industriale, oppure di riscaldamento centralizzato di qualsiasi tipo, salvo che con funzionamento completamente elettrico.

Gli impianti di riscaldamento devono, altresì, ottemperare alle leggi e regolamenti vigenti.

Tanto gli impianti collettivi di riscaldamento che quelli singoli, nonché gli scaldabagni a gas e le stufe, cucine, focolai e camini, debbono essere muniti di canne fumarie indipendenti, prolungate per almeno un metro al disopra del tetto o terrazza; la fuoruscita di fumi deve verificarsi a non meno di 10 m. da qualsiasi finestra a quota uguale o superiore. Le canne fumarie non possono essere esterne alle murature o tamponature se non costituenti una soddisfacente soluzione architettonica, né possono essere contenute in pareti interne confinanti con stanze di abitazione. I camini degli impianti artigianali od industriali debbono essere muniti di apparecchiature fumivore, riconosciute dall'ufficiale sanitario idonee ad evitare l'inquinamento atmosferico, nonché dai vigili del fuoco per quanto di competenza.

Art. 33

Piani interrati

I piani risultanti, a sistemazione realizzata, totalmente al di sotto del livello delle aree circostanti al fabbricato, non possono essere adibiti ad abitazioni, uffici o qualsiasi altro uso che comporti la

pos- zia anche solo diurna di abitanti, fatta eccezione per gli addetti
ecce- zini o ad autorimesse. Per i locali da adibire ad autorimesse e/o
anti di riscaldamento, aria condizionata e simili dovranno essere
tate tutte le norme specifiche vigenti. se il deflusso delle acque
rico del fabbricato non avviene a quota inferiore a quello dei pia
errati, dovrà essere installato un sistema di sollevamento delle ac
esse, che, a giudizio dell'ufficiale sanitario, sia tale da evitare
asi inconveniente di carattere igienico. L'aereazione dei locali in
art.21 ti deve essere tale da assicurare sufficiente ricambio d'aria.

Art. 34

Piani seminterrati

I piani risultanti, a sistemazione realizzata, parzialmente al di
singolo del livello delle aree circostanti il fabbricato, possono essere ad
debb ad abitazioni, uffici, ecc., soltanto se in nessun punto il pavimento
meno un ogni locale è a quota inferiore a un metro rispetto alla quota più alta
verifi le sistemazioni esterne, e l'altezza utile netta interna è almeno di
superio, salvo le maggiori altezze prescritte per particolari destinazioni
rampona- so.

Per il deflusso delle acque del fabbricato valgono le norme di cui
ca, nè art. 33.

Art. 35

Piani terreni

I piani terreni, se adibiti ad abitazioni o uffici, e se privi di
ottostante piano seminterrato, debbono essere rialzati almeno di
al livello delle aree circostanti il fabbricato a sistemazione realizza
a ed avere il pavimento isolato con materiali riconosciuti idonei dall'
e al di ufficiale sanitario; la loro altezza interna utile non deve essere in
sono esse a m. 3,00.

I piani terreni adibiti ad autorimesse, laboratori, negozi, uffici

di riunione di uso pubblico, devono avere altezza utile netta non inferiore a m. 3,50, salvo diverse prescrizioni di norme specifiche.

I piani terreni adibiti ad autorimesse per una sola vettura o a deposito motocicli o carrozzine possono avere altezza utile netta di m. 2,00.

Art. 36

Piani sottotetto

I piani sottotetto possono essere adibiti ad abitazioni o uffici se l'altezza media utile è di m. 2,70 e l'altezza minima non inferiore a m. 2,00, e se l'isolamento delle coperture è realizzato con camere d'aria o con materiali coibenti tali da assicurare una temperatura uguale a quella dei piani sottostanti. La dichiarazione di abitabilità o agibilità è, perciò, condizionata al rilievo delle temperature da parte dell'ufficiale sanitario.

Art. 37

Norme comuni a tutti i piani abitabili

In tutti i piani abitabili la superficie delle finestre deve essere non inferiore a $\frac{1}{8}$ della superficie del pavimento con un minimo di mq. 0,80. Almeno la metà della superficie delle finestre deve essere aperta. Per i piani abitabili per cui non è stato prescritto nei precedenti articoli un minimo di altezza utile netta, il rispetto di tale rapporto si riferisce ad altezze superiori a m. 3,00; l'aumento di tale rapporto consente di ridurre l'altezza interna da m. 3,00 a m. 2,70. Il rapporto tra pavimento e superficie delle finestre non è obbligatorio soltanto se i disimpegni di lunghezza inferiore a m. 6,00 e superficie inferiore a mq. 7,20.

Le cucine non devono avere superficie inferiore a mq. 5,00, e nei piani abitabili non inferiore a mq. 8,00.

~~Se~~ Negli edifici destinati ad abitazione collettiva, sull'ordine del giorno, il parere dell'ufficiale sanitario, da esprimersi in sede di esame.

progetto, sono consentiti l'accesso diretto ai locali igienici dalle stanze da letto e l'aerazione artificiale dei medesimi.

Art. 38

Fabbricati in zona rurale

I fabbricati in zona rurale debbono rispettare le norme igieniche di cui ai precedenti articoli, e debbono, inoltre, seguire le norme contenute nelle vigenti leggi per quanto si riferisce agli accessori quali ricovero per animali, fienili, pozzi, concimaie, fosse settiche ed impianti di depurazione.

In ogni caso i pozzi devono essere posti a monte delle abitazioni, e le fosse settiche a valle, assieme alle concimaie ed ai ricoveri per animali. Se la posizione della falda freatica non consente tale disposizione è comunque prescritto che la fossa settica, i ricoveri per animali e le concimaie siano posti a valle del pozzo, onde evitare inquinamenti. Le distanze minime delle finestre dell'abitazione rurale dai fabbricati accessori o dalle porte o finestre dei locali adibiti a stalle o simili è di m. 10,00. La dichiarazione di abitabilità o di agibilità può essere subordinata all'esecuzione di eventuali migliorie delle condizioni igieniche di sicurezza, indicate dall'ufficiale sanitario o dai vigili del fuoco.

(1)

Art. 39

Migliorie igieniche ai fabbricati esistenti

Nei fabbricati esistenti, entro due anni dall'approvazione del presente regolamento, debbono essere apportate le migliorie che risulteranno indispensabili. Tali migliorie comprendono almeno l'eliminazione di locali igienici pensili o comunque esterni alle abitazioni, e la dotazione di un locale igienico aereato secondo le norme di cui ai precedenti articoli. L'ufficiale sanitario può dichiarare inabitabile, ai sensi delle leggi vigenti, le unità di abitazione che non raggiungono a suo giudizio un livello igienico accettabile.

(1) Per i locali di ricovero di animali in numero maggiore di tre se si tratta di bovini, suini ed ovini e in numero di 20 se si tratta di animali da cortile, la distanza minima dalle finestre dei fabbricati

CAPO III

Norme relative alle aree scoperte

Art. 40

Manutenzione delle aree

Tutte le aree destinate all'edificazione ed ai servizi dallo strumento urbanistico e non ancora utilizzate, e quelle di pertinenza degli edifici esistenti, debbono essere mantenute in condizioni tali da assicurare il decoro, l'igiene e la sicurezza pubblica.

Il sindaco potrà emanare i provvedimenti necessari per assicurare il rispetto di tali condizioni sotto comminatoria dell'esecuzione d'ufficio a spese del proprietario inadempiente.

Art. 41

Depositi su aree scoperte

I depositi di materiali su aree scoperte sono ammessi soltanto previa autorizzazione di cui all'art. 17. L'autorizzazione specificherà le opere che dovranno essere eseguite per assicurare l'igiene, il decoro e la sicurezza pubblica.

In caso di depositi eseguiti senza autorizzazione, il sindaco potrà promuovere i provvedimenti necessari al rispetto di tali condizioni sotto comminatoria dell'esecuzione d'ufficio a spese del proprietario inadempiente.

CAPO IV

Norme di buona costruzione

Art. 42

Stabilità e sicurezza delle nuove costruzioni

Per ogni costruzione dovranno essere osservate le norme e presc

oni fissate dalle leggi vigenti in materia di stabilità delle fondazio
e delle costruzioni - con particolare riferimento alle norme antisismi
e - nonché di sicurezza degli impianti tecnologici.

Art. 43

Stabilità e sicurezza degli edifici esistenti

I proprietari di edifici hanno l'obbligo di provvedere alla manu-
enzione di essi in modo che tutte le loro parti mantengano costantemen-

te i requisiti di stabilità e di sicurezza richiesti dalle norme vigenti.

Quando un edificio o parte di esso minacci rovina dalla quale pos-
sa derivare pericolo alla pubblica incolumità, il sindaco, sentito il tec-
nico comunale potrà ingiungere la pronta riparazione o la demolizione del-
le parti pericolanti, fissando le modalità del lavoro da eseguire e asse-
nando un termine preciso per l'esecuzione del lavoro stesso, sotto commi-
natoria dell'esecuzione d'ufficio a spese del proprietario o dei proprie-
tari inadempienti.

La manutenzione delle aree di proprietà privata, anche se destina-
te a strade, piazze o spazi di uso pubblico, è a carico dei proprietari
fino a quando non siano perfezionate le pratiche di espropriazione, ces-
sione od acquisizione.

CAPO V

Uso di suolo, spazio e servizi pubblici

Art. 44

Occupazione temporanea o permanente di spazio o suolo
o sottosuolo pubblico

E' vietato occupare, anche temporaneamente, il suolo o lo spazio
pubblico senza preventiva autorizzazione specifica del sindaco, il quale
può accordarla, sentita la Commissione edilizia e dietro pagamento della
relativa tassa, quando ritenga l'occupazione stessa non contrastante con

decoro cittadino e non dannosa per la pubblica igiene e incolumità.
Il sindaco, sentita la Commissione edilizia, potrà anche consentire l'occupazione permanente di suolo pubblico per costruzioni, quando es-
conferisca decoro al fabbricato che deve sorgere e sempre che lo con-
tano le condizioni delle proprietà confinanti e l'esigenza della via-
rità.

Alle stesse condizioni può consentirsi la creazione di intercapedi-
ni coperte sotto il suolo stradale e l'occupazione permanente di spazio
pubblico con sporgenze e balconi, secondo le norme di cui al precedente
art. 26.

E' vietato eseguire scavi o rompere il pavimento di strade pubbli-
che o aperte al pubblico transito per piantarvi pali, immettere o restau-
rare condutture nel sottosuolo, costruire o restaurare fogne o per qual-
voglia altro motivo, senza specifica autorizzazione del sindaco, in cui
sono indicate le norme da osservarsi nell'esecuzione dei lavori, comprese
quelli di ripristino.

Il rilascio della suddetta autorizzazione è subordinato al pagamen-
to della relativa tassa ed al versamento del deposito di garanzia da ef-
fettuarsi presso la tesoreria del Comune, e sul quale il Comune avrà pie-
ta facoltà di rivalersi delle eventuali penali e delle spese non rimbor-
sate dagli interessati.

Il sindaco potrà, sentita la Commissione edilizia, concedere l'oc-
cupazione del suolo o del sottosuolo stradale, con impianti per servizi
pubblici di trasporto o con canalizzazioni idriche, elettriche, ecc., ol-
tre che con chioschi, il cui progetto dovrà, però, rispettare le norme
dettate al Titolo I, Capo III.

Il concessionario in tal caso, oltre al pagamento della tassa pre-
scritta per l'uso del suolo pubblico, è tenuto ad osservare sotto la sua
personale responsabilità tutte le necessarie cautele perchè il suolo st-
esso non subisca danneggiamenti e perchè non sia in alcun modo intralciat-
o reso pericoloso il pubblico transito.

Rinvenimenti e scoperte

Perme restando le prescrizioni delle vigenti leggi sull'obbligo
ncia alle autorità competenti da parte di chiunque compia scoper
resunibile interesse paleontologico, storico-artistico o archeo-
il committente, il direttore e l'assuntore dei lavori sono tenu
segnalare immediatamente al sindaco i ritrovamenti aventi presunibi
resse pubblico che dovessero verificarsi nel corso dei lavori di
asi genere.

La disposizione di cui al comma precedente si applica anche nel
i reperimento di ossa umane.

Le persone di cui al primo comma sono tenute ad osservare e fare
are tutti quei provvedimenti che il sindaco ritenesse opportuno
re in conseguenza di tali scoperte, in attesa delle definitive de
tazioni delle competenti autorità.

Art. 46

Uso di scarichi e di acque pubbliche

I luoghi per gli scarichi pubblici sono stabiliti dal tecnico co-
e, sentito l'ufficiale sanitario, e di essi è data indicazione nel-
cenza di cui all'art. 6/c.

I materiali scaricati dovranno essere sistemati e spianati, secon
e indicazioni del tecnico comunale e, comunque, in modo da non deter
re cavità od ineguaglianze che permettano il ristagno dell'acqua.

E' vietato, senza speciale nulla osta del Comune, servirsi per i
ri dell'acqua defluente da fontane pubbliche o corrente in fossi e
li pubblici nonchè deviare, impedire o comunque intralciare il cor-
ornale di questi ultimi.

CAPO VI

Garanzia della pubblica incolumità

Art. 47

Segnalazione, recinzione ed illuminazione della zona dei lavori

In tutti i cantieri di lavoro deve essere affissa, in vista del pubblico, una tabella chiaramente leggibile in cui siano indicati:

- 1) nome e cognome del proprietario committente e, eventualmente, amministrazione pubblica interessata ai lavori;
- 2) nome, cognome e titolo professionale del progettista e del direttore dei lavori;
- 3) determinazione dell'impresa assuntrice dei lavori o indicazione che i lavori sono eseguiti in economia diretta;
- 4) nome, cognome e qualifica dell'assistente;
- 5) una sezione schematica dell'edificio indicante il numero dei piani in progetto.

Ogni cantiere dovrà essere decorosamente recintato per l'altezza indicata nella licenza e dotato di razionale latrina provvisoria.

Le recinzioni dovranno essere dotate in ogni angolo di lanterne rosse, facilmente visibili a media distanza, mantenute accese, a cura del responsabile del cantiere, durante l'intero orario della pubblica illuminazione stradale, ed avere porte apribili verso l'interno munite di serrature o catenacci che ne assicurino la chiusura nelle ore di sospensione dei lavori.

Il sindaco potrà consentire l'esenzione dall'obbligo della recinzione quando:

- a) si tratti di lavori di limitata entità e di breve durata;
- b) si tratti di lavori esclusivamente interni;
- c) si tratti di tinteggiature, di prospetti, brevi opere di restauro esterne, ripuliture di tetti;
- d) ostino ragioni di pubblico transito.

Salvo nel caso di cui al punto b), tuttavia, dovranno essere disposte nella via sottostante o adiacente idonee segnalazioni luminose o di altro tipo che avvertono i passanti del pericolo, e il primo ponte di servizio non potrà essere costruito ad altezza inferiore a m. 2,50 dal suolo misurato nel punto più basso dell'armatura del ponte stesso, il quale dovrà essere costruito in modo da costituire sicuro riparo per lo spazio sottostante.

Art. 48

Ponti e scale di servizio

I ponti, i cavalletti, le scale di servizio e le incastellature non essere poste in opera con le migliori regole dell'arte in modo da evitare qualsiasi pericolo sia per gli operai che per i terzi.

Le funi delle macchine adibite al sollevamento dei materiali debbano essere munite di dispositivi di sicurezza che impediscano la caduta dei materiali e dei recipienti che li contengono.

E' vietato costruire ponti e porre assi a sbalzo sopra il suolo pubblico senza particolare autorizzazione comunale.

In caso di cattiva costruzione di un ponte o di insufficiente garanzia nella posa di assi a sbalzo, sentito il tecnico comunale, il sindaco potrà ordinare l'immediato sgombero del ponte o la rimozione degli assenti ritenuti pericolosi per la pubblica incolumità, indipendentemente dalle responsabilità penali degli aventi causa.

Art. 49

Inquinamento dei materiali - Demolizioni - Pulizia delle strade adiacenti ai cantieri

E' assolutamente vietato gettare, tanto dai ponti di servizio che dai tetti o dall'interno delle case, materiale di qualsiasi genere.

Durante i lavori, specie se di demolizione, dovrà essere evitato l'eccessivo sollevamento di polvere mediante opportune bagnature.

Il responsabile del cantiere deve provvedere ad assicurare il costante mantenimento della pulizia nella pubblica via per tutta l'estensione della costruzione e le immediate vicinanze.

Il trasporto dei materiali utili o di rifiuto dovrà essere fatto in modo da evitare ogni deposito od accatastamento lungo le strade interurbane nell'abitato, salvo speciale autorizzazione del sindaco e qualora non impedisca il pubblico transito.

Qualora si verifici un intralcio il responsabile del cantiere è te-

Art. 50.

Responsabilità degli esecutori di opere
Lavori sono condotti in economia,
sotto la loro piena ed
accorgimen

Art. 50

Responsabilità degli esecutori di opere

L'assuntore dei lavori (o, se i lavori sono condotti in economia, il proprietario) e l'assistente debbono adottare, sotto la loro piena ed esclusiva responsabilità, tutti quei mezzi e provvedimenti od accorgimenti necessari per evitare pericoli di qualsiasi genere che possano provenire dall'esecuzione delle opere.

Il sindaco potrà far controllare, da funzionari e da agenti, l'efficacia dei provvedimenti di cui sopra e, ove lo ritenga opportuno, ordinare maggiori cautele, senza che ne derivi in alcun modo una attenuazione delle responsabilità dei soggetti di cui al comma precedente.

Art. 51

Rimozione delle recinzioni

Immediatamente dopo il compimento dei lavori il costruttore deve provvedere alla rimozione dei ponti, barriere o recinzioni posti per servizio dei medesimi, restituendo alla circolazione il suolo pubblico libero da ogni ingombro e impedimento.

In ogni caso, trascorso un mese dall'ultimazione delle opere, deve cessare ogni occupazione di suolo pubblico con materiale, ponti e tellature.

In caso di inadempienza il sindaco potrà ordinare l'esecuzione d'ufficio a tutte spese del proprietario e salve le sanzioni previste dalle norme vigenti.

TITOLO IV

SANZIONI E DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 52

Sanzioni

Per le violazioni delle disposizioni del presente regolamento, salvo pene speciali che fossero stabilite da altre leggi e regolamenti, si vedrà con l'osservanza delle norme stabilite dalle leggi vigenti in materia edilizia ed urbanistica.

Se la violazione si riferisce ad occupazione di suolo o spazio pubblico, ovvero ad esecuzione dei lavori vietati o per i quali sarebbe accolta l'autorizzazione comunale, l'intimazione del sindaco comporta l'obbligo del contravventore di cessare immediatamente dall'occupazione, di desistere dagli atti vietati demolendo i lavori e rimuovendo gli oggetti e i materiali, nonché di provvedere all'immediato ripristino dello stato quo, restando responsabile pienamente dei danni non eliminabili.

Se la violazione consiste nella mancata esecuzione dei lavori o nel mancato adempimento di atti obbligatori, l'intimazione del sindaco comporta l'obbligo dell'esecuzione per il contravventore.

In ogni caso di inadempienza il sindaco può disporre la decadenza dalle autorizzazioni e la sospensione dei servizi prestati dal Comune al contravventore, e può inoltre deferire i tecnici responsabili ai rispettivi Consigli degli ordini professionali.

Art. 53

Adeguamento al regolamento delle costruzioni preesistenti

Il sindaco, per motivi di pubblico interesse, potrà, sentita la commissione edilizia e, se del caso, l'autorità urbanistica territorialmente competente, ordinare la demolizione di costruzioni e la rimozione di strutture occupanti o restringenti le sedi stradali ed eseguite a ter

e delle norme che vigevano all'epoca della loro costruzione, salvo il pagamento dell'indennità spettante ai proprietari.

La rimozione delle strutture sporgenti sul suolo pubblico quali dani, sedili esterni, paracarri, latrine, grondaie, tettoie, soprapas-
gi, imposte di porte o di finestre aperte all'esterno, ecc., deve es-
sere prescritta, ove non sia assolutamente urgente ed indifferibile, in
occasione di notevoli restauri o trasformazioni degli edifici o delle par-
ti in questione.

Art. 54

Disposizioni transitorie

I lavori di qualsiasi genere non ancora iniziati alla data di en-
trata in vigore del presente regolamento sono soggetti alle disposizioni
in esso dettate.

I lavori già iniziati in base ad autorizzazioni precedentemente ot-
tenute potranno essere ultimati, entro i limiti consentiti dalle leggi vi-
genti, ma dovranno uniformarsi alle norme presenti in quanto applicabili.

Entro tre anni dall'entrata in vigore del presente regolamento po-
tranno essere riviste, modificate ed eventualmente revocate tutte le auto-
rizzazioni relative all'occupazione permanente di suolo pubblico assenti-
te in base alle precedenti disposizioni.

Entro tre anni dall'entrata in vigore del presente regolamento
l'altezza dei fabbricati si potrà, nel centro abitato (zona di completamento), adeguare
le altezze dei fabbricati esistenti all'epoca della approvazione del
regolamento, a quelle dei fabbricati più alti ed in ogni caso non supe-
riore a tre piani, salvo l'osservanza delle disposizioni in materia
previste dal Codice Civile.

INDICE ANALITICO

TOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I - NORME PRELIMINARI

Art. 1. Contenuto e limiti del regolamento edilizio

Art. 2. Richiamo a disposizioni generali di legge

CAPO II - COMMISSIONE EDILIZIA

Art. 3. Attribuzioni della Commissione edilizia

Art. 4. Composizione della Commissione edilizia

Art. 5. Funzionamento della Commissione edilizia

CAPO III - LICENZA DI COSTRUZIONE

Art. 6. Opere soggette a licenza di costruzione

Art. 7. Lavori eseguibili senza licenza

Art. 8. Lavori eseguibili d'urgenza

Art. 9. Domande di licenza

Art. 10. Documentazione a corredo delle domande -
progetto e allegati

Art. 11. Istruttoria preliminare dei progetti

Art. 12. Licenza di costruzione

Art. 13. Validità della licenza di costruzione

Art. 14. Durata, decadenza, rinnovo e revoca della
licenza di costruzione

Art. 15. Deroche

Art. 16. Responsabilità

CAPO IV - AUTORIZZAZIONI

Art. 17. Attività soggette ad autorizzazione

Art. 18. Lottizzazioni

CAPO V - ESECUZIONE E CONTROLLO DELLE OPERE

Art. 19. Inizio dei lavori

Art. 20. Controllo sull'esecuzione dei lavori e vigilanza delle costruzioni

Art. 21. Ultimazione dei lavori - Dichiarazione di abitabilità o di agibilità

TITOLO II - DISCIPLINA URBANISTICA

CAPO UNICO - CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEGLI INDICI E DEI PARAMETRI

Art. 22. Indici e parametri

Art. 23. Definizioni degli indici e dei parametri

TITOLO III - DISCIPLINA DELLA FABBRICAZIONE

CAPO I - ASPETTO DEI FABBRICATI ED ARREDO URBANO

Art. 24. Campionature

Art. 25. Aspetto e manutenzione degli edifici

Art. 26. Aggetti e sporgenze

Art. 27. Arredo urbano

CAPO II - NORME IGIENICHE

Art. 28. Spazi interni agli edifici

Art. 29. Uso dei distacchi tra fabbricati

Art. 30. Convogliamento acque luride

Art. 31. Scale

Art. 32. Forni, focolai, camini, condotti di calore,
canne fumarie

Art. 33. Piani interrati

Art. 34. Piani seminterrati

Art. 35. Piani terreni

Art. 36. Piani sottotetto

Art. 37. Norme comuni a tutti i piani abitabili

Art. 38. Fabbricati in zona rurale

Art. 39. Migliorie igieniche ai fabbricati esistenti

CAPO III - NORME RELATIVE ALLE AREE SCOPERTE

Art. 40. Manutenzione delle aree

Art. 41. Depositi su aree scoperte

CAPO IV - NORME DI BUONA COSTRUZIONE

Art. 42. Stabilità e sicurezza delle nuove costruzioni

Art. 43. Stabilità e sicurezza degli edifici esistenti

CAPO V - USO DI SUOLO, SPAZIO E SERVIZI PUBBLICI

Art. 44. Occupazione temporanea o permanente di spazio
o suolo o sottosuolo pubblico

Art. 45. Rinvenimenti e scoperte

Art. 46. Uso di scarichi e di acque pubbliche

CAPO VI - GARANZIA DELLA PUBBLICA INCOLUMITA'

Art. 47. Segnalazione, recinzione ed illuminazione
della zona dei lavori

Art. 48. Ponti e scale di servizio

Art. 49. Scarico dei materiali - Demolizioni - Nettezza delle strade adiacenti ai cantieri

Art. 50 Responsabilità degli esecutori di opere

Art. 51; Rimozione delle recinzioni

TOLO IV

- SANZIONI E DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 52. Sanzioni

Art. 53. Adeguamento al regolamento delle costruzioni preesistenti

Art. 54. Disposizioni transitorie.

EDILIZI

TASSE DI PROPRIETA' UNITARIA	ATTREZZATURE				CATEGORIA	PARTICOLARE	SUPERFICIE	VALORE UNITARIO	VALORE TOTALE	NUMERO DI UNITA'	TACCO MEDIO				ACCUMULATO	LIVELLO	CANTONIERA	INDICE	NOTE	
	Area per l'edificazione	Area per l'edificazione	Area per l'edificazione	Area per l'edificazione							La risposta all'istanza	La risposta all'istanza	La risposta all'istanza	La risposta all'istanza						
																				1
1,20	0,055	0,020	0,103	0,033	R T H I C S I G	50	50%	11,00	3.000	3	0,00	5,00	1/20	Ac Co Pa			1 - 2			
1,00	0,042	0,017	0,083	0,027	"	80	50%	11,00	3.000	3	0,00	5,00	1/20	Ac Co Pa			1 - 2			
1,20					"	10								Ac Co Pa			1 - 2			
1,20	0,041	0,015	0,080	0,025	"	30	500	40%	10,50	3.000	3	1/1	0,00	5,00	1/20	50	Ac Pa		1 - 2	
0,50	0,037	0,014	0,072	0,022	"	70	500	40%	10,50	2.500	3	1/1	10,00	1/2	5,00	1/20	70	Ac Pa		1 - 2
0,75	0,030	0,011	0,060	0,020	"	70	600	40%	8,50	2.500	2	1/1	10,00	1/2	5,00	1/20	70	Ac Pa		1 - 2
0,75	0,030	0,011	0,060	0,019	"	70	700	30%	8,50	2.200	2	1/1	10,00	1/2	5,00	1/20	50	Ac Pa		1 - 2
0,60	0,024	0,009	0,048	0,015	"	70	900	30%	8,50	2.000	2	1/1	10,00	1/2	5,00	1/20	50	Ac Pa		1 - 2
0,60	0,024	0,009	0,049	0,015	"	70	1.000	30%	8,50	1.500	2	1/1	10,00	1/2	5,00	1/20	50	Ac Pa		1 - 2
					A R	113	3.000	10%	7,00	1.500	2	3/1	10,00	1,5/1	7,50				1 - 2	
								5%	7,00											

SECRETARIO COMUNALE
(Coscenza - Italia)

21 DIC. 1970

Maki

TABELLA DEI TIPI EDILIZI

DESTINAZIONE DI TIPO	SIMBOLOGIA	INDICE DI FABBRICABILITÀ TERRITORIALE	ATTREZZATURE				CONTINGENTE S'UO	INDICE DI FABBRICABILITÀ PIANIFICATA	RISERVA INIZIALE DEL LOTTO	INDICE DI COPERTURA	AREA	VALORE MASSIMO	NUMERO DI PIANI	ACCESSI			
			Area per piazzole motorie	Attrezzature di servizio motorie	Spazi pubblici attrezzati motorie	Parcheggi pubblici motorie								In rapporto all'area s'uo		In rapporto all'area s'uo	
														1	2	3	4
RESIDENZIALE (completamento)	B ₁	1,30	0,055	0,020	0,303	0,033	R T H I C S L G	10,50	50%	11,00	3.000	3	1/1	0,00	1/2	5,00	
RESIDENZIALE (completamento)	B ₂	1,00	0,042	0,017	0,083	0,027	"	1,80	50%	11,00	3.000	3	1/1	0,00	1/2	5,00	
RESIDENZIALE ALBERGHIERA	C ₁	1,20	0,041	0,015	0,030	0,025	"	1,30	500	40%	10,50	3.000	3	1/1	0,00	1/2	5,00
RESIDENZIALE ALBERGHIERA	e ₂	0,90	0,037	0,014	0,072	0,022	"	1,20	500	40%	10,50	2.500	3	1/1	0,00	1/2	5,00
RESIDENZIALE ALBERGHIERA	e ₃	0,75	0,030	0,011	0,060	0,020	"	1,0	600	40%	8,50	2.500	2	1/1	0,00	1/2	5,00
RESIDENZIALE ALBERGHIERA	e ₄	0,75	0,030	0,011	0,060	0,018	"	1,00	700	30%	8,50	2.200	2	1/1	10,00	1/2	5,00
RESIDENZIALE ALBERGHIERA	e ₅	0,60	0,024	0,009	0,048	0,015	"	1,50	500	30%	8,50	2.000	2	1/1	10,00	1/2	5,00
RESIDENZIALE ALBERGHIERA	e ₆	0,60	0,024	0,009	0,049	0,015	"	1,00	1.000	30%	8,50	1.500	2	1/1	10,00	1/2	5,00
AGRICOLA	E	==	==	==	==	==	A R	1,03	3.000	10%	7,00	1.500	2	3/1	15,00	1,5/1	7,50
SPECIALE (impianti turistici sport)																	
ZONA CIMITERIALE																	

PRIGNANO CILENTO
 n. 31/86 Salerno il 25-3-1979
 Ufficio di controllo di Salerno n. 17-2-79 verb. n. 61
 con il seguente provvedimento
 approvato dal Consiglio comunale
 il 25/3/79



(Comun. Cilen. Prignano Cilento)
 IL SEGRETARIO COMUNALE
 (Costantino Guida)
[Signature]

PRIGNANO CILENTO 24 DIC. 1978

[Handwritten signature]